

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



I nuovi vertici dell'INRL

Intervista al Presidente del Censis Giuseppe De Rita

La revisione nelle nano imprese



Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi
generali,
moralì,
professionali ed
economici dei Revisori Legali.

Visita il sito:

- www.revisori.it

o contattaci via mail a :

- segreteria@revisori.it



IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

EDITORIALE

Per un istituto sempre più 'inclusivo'

di Luigi Maninetti pag. 04

I NUOVI VERTICI INRL

Dai Vice Presidenti al Consiglio Nazionale, tutti per un impegno 'propositivo' pag. 05

Intervista a Giuseppe De Rita, Presidente CENSIS

"Tuteliamo le nano imprese, spina dorsale dell'imprenditorialità italiana"

di Andrea Lovelock pag. 07

L'indipendenza del Revisore

di Luigi Esposti pag. 09

Rischi e reati fiscali, il sistema dei controlli

di Francesco Bonetta pag. 11

La revisione legale nelle "nano-imprese"

di Roberto Belotti pag. 15

Gli assetti Organizzativi, Amministrativi e Contabili

di Luigi Esposti pag. 20

L'Alleanza Innovativa: IA nei sistemi di risk analysis

Per una Compliance Integrata

di Simona Pastorino e Ludovico Bongini pag. 22

ENTI LOCALI

"Legge di bilancio 2024"

il Ddl. approda in Senato, il commento alle disposizioni di maggior interesse per Enti Locali e Società pubbliche

a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali pag. 25

Gallery fotografica:

il Consiglio Nazionale e la cena di Natale dell'Inrl pag. 29

I CONSIGLIERI NAZIONALI DELL'INRL pag. 30

Il Giornale del Revisore

House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali

Periodico bimestrale di informazione e di

approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Piazza della Rotonda n.70 00186 Roma (RM)

DIRETTORE RESPONSABILE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:

Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano Carnessale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE

a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

EDITORIALE

Per un istituto sempre più 'inclusivo'



di Luigi Maninetti - *Presidente dell'Istituto nazionale revisori legali*

Personalmente ho una idea precisa dell'istituto: lavorerò fin dal primo giorno affinché l'Inrl sia un organismo 'inclusivo' e non divisivo. Ce lo chiede la base degli iscritti, ce lo impongono i tempi che stiamo vivendo. Alla nuova squadra, dalla presidenza alla segreteria generale, dalla vice presidenza a tutto il consiglio nazionale, in una parola ai vertici che si sono insediati in questi giorni, sta a cuore soltanto il futuro dell'Inrl. Un futuro numericamente più consistente, per aumentare la nostra rappresentatività e la capacità di interloquire con le istituzioni e il mondo professionale. Traguardo sicuramente raggiungibile vista la voglia di fare e di proporre che hanno dimostrato tanti delegati e numerosi iscritti. Un futuro dignitoso e legittimato a tutti i livelli istituzionali. Un futuro trasparente, senza pericoli di personalismi che potrebbero minarne la credibilità e avere ricadute negative sull'immagine esterna dell'istituto stesso. Un futuro che ci faccia decollare con autonomia e soprattutto con autorevolezza. Un futuro di traguardi concreti, di fatti e non parole. Un futuro che ci impegni tutti, ognuno con le sue competenze e con la passione finalizzata alla crescita dell'Inrl. A tutti i livelli istituzionali vogliamo mostrare la dignità professionale che ci devono riconoscere. Ecco perché, oggi più che mai, abbiamo la necessità di allargare e potenziare l'adesione all'istituto, per poter contare su un sempre crescente numero di colleghi, i quali, attraverso le proprie competenze, possano dare il loro contributo.

Riguardo alle altre priorità, è indispensabile portare a termine speditamente un nuovo statuto e questo significativo impegno viene affidato ai tre neo eletti vice presidenti che in tempi brevi avranno modo, anche col supporto dei nostri consulenti legali, di redigere un testo in linea con i tempi, e soprattutto senza più formule e passaggi che possano

dare adito a sterili discussioni interne. Così come proseguiamo il nostro impegno nell'allestimento di percorsi di formazione di alto profilo che tanto successo hanno ottenuto tra gli iscritti e che rappresentano un'area di servizi del nostro istituto in grado di qualificarci agli occhi di tutti gli interlocutori istituzionali.

Di certo, da qui comincia un lavoro nuovo e impegnativo che richiederà l'impegno di tutti coloro che si sono messi a disposizione dell'istituto. Ed è per questo che mi corre l'obbligo, anche dalle pagine del nostro Giornale, rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato la piena disponibilità ad operare per far crescere il nostro istituto. Ho la consapevolezza che non sarò mai lasciato solo dalla squadra che abbiamo ricomposto e questo mi conforta e mi spinge ad operare con tenacia e costanza per il bene dell'Inrl.



Da sinistra il presidente Luigi Maninetti e la Segretaria Generale Katia Zaffonato

I NUOVI VERTICI INRL

Dai Vice Presidenti al Consiglio Nazionale, tutti per un impegno 'propositivo'

Il rinnovato clima di passione per la difesa della professione del revisore legale è stato palpabile dall'inizio alla fine dei lavori del consiglio nazionale che ha eletto i nuovi vertici dell'INRL, conclusi con la tradizionale cena di Natale presso l'elegante albergo Palazzo Naiadi a Roma.

E sono state soprattutto le parole dei tre neo Vice Presidenti ad aver impressionato i consiglieri nazionali, per la chiarezza di idee e la efficacia dei concetti espressi. A partire da Roberto Falcone, da tanti anni attivamente coinvolto nella rappresentanza professionale associativa, con la sua guida ai vertici dei tributaristi della Lapet: *"I tributaristi ed i revisori legali hanno già portato avanti insieme alcune importanti istanze come la delega per il patrocinio tributario di diversi anni fa ed ho conosciuto sia il fondatore dell'Inrl, il lungimirante Modesto Bertolli che il suo successore, Virgilio Baresi, recentemente scomparso, al quale va riconosciuto il merito di aver promosso e portato in Europa tra gli eurodeputati italiani, le richieste dei revisori legali che tra l'altro ad oggi è l'unica professione riconosciuta a livello europeo e non ha bisogno dell'applicazione della Direttiva UE sul reciproco riconoscimento. Mi sono iscritto all'istituto a metà degli anni '90 ed ho sempre sostenuto che i revisori non svolgono una semplice funzione, come sostengono certi detrattori. Noi non siamo secondi a nessuno. Siamo professionisti seri riconosciuti da disposizioni molto chiari. E dobbiamo veder riconosciuta la nostra professionalità. Ad esempio il visto di conformità e il patrocinio tributario, sono due competenze che vanno riconosciute ai revisori legali, così come lo è per i tributaristi. D'altra parte, grazie alla Legge 4/2013 abbiamo tutti capito qual è l'assetto normativo delle professioni in Italia e da quel momento è stato possibile anche dar vigore a realtà trasversali quali AssoProfessioni, di cui faccio parte e che proprio in quest'ultimo periodo è stata coinvolta nella cabina di regia del Pnrr. Ora occorre far capire ai nostri interlocutori istituzionali che abbiamo le carte in regola per svolgere le molteplici attività professionali che ci vengono riconosciute anche in Europa. Ma le associazioni hanno un peso, solo quando rappresentano realmente le istanze dei propri iscritti. Sono convinto che la funzione di una associazione*

come l'Inrl, al di là dei pur utili servizi erogati agli iscritti, debba essere proprio quella di rappresentare i bisogni primari degli iscritti."

Dal canto suo il neo Vice Presidente Carlo Pontesilli ha dichiarato:

"Abbiamo bisogno di una strategia di difesa della categoria ben precisa: noi dobbiamo rappresentare al meglio i revisori legali anche perché chi ci contrasta oggi ha palese timore della nostra categoria, vieppiù da quando ha finalmente cominciato a rivendicare competenze incontestabili. Eppure attualmente stiamo patendo professionalmente dei tentativi di contrastarci ai limiti della legittimità, basti guardare all'assurdità del visto di conformità: il mancato riconoscimento ai revisori legali riguarda la 'trasmissione' dei 730 e non la loro compilazione. Noi possiamo redigere bilanci delle società quotate, al fianco della Consob ma non possiamo trasmettere il 730... Si tratta di pura follia... Nel contempo, come collegio dei revisori, possiamo certificare di tutto: questa è una autentica schizofrenia legislativa creata ad arte da chi ritiene la nostra professione solo 'concorrente', quando non lo è affatto. Noi potremmo offrire ad altri colleghi professionisti la possibilità di fare qualcosa di meglio. Ecco perché dobbiamo avviare una seria interlocuzione con tutte le professioni del nostro comparto contemporaneamente dialogare col giusto peso con tutti i nostri referenti istituzionali."

Molto sintetico e pragmatico l'intervento del terzo vice Presidente Luigi Esposti: *"Non amo parlare tanto e voglio fare i fatti. Di certo preferisco utilizzare il mio operato per dare una qualifica maggiore e sempre più visibile e tangibile al nostro istituto. Io mi sono iscritto all'Inrl nel 2000 e quando ho avuto la possibilità mi sono subito messo al servizio dell'associazione. In particolare ho redatto articoli tecnici per il Giornale del Revisore con approfondimenti e interpretazioni su specifiche disposizioni di legge, facendo sempre dei riferimenti delle fonti ufficiali utili ai colleghi. Mi allineo alle osservazioni già illustrate dai miei due vice presidenti e sono ben disponibile a ripetere l'esperienza già fatta in passato di interloquire con deputati, senatori*

e politici per tutelare i diritti e la dignità professionale dei revisori legali. Posso solo aggiungere che oggi più che mai l'Istituto ha bisogno di giovani professionisti nel

nostro organico perché il loro contributo di idee, spesso innovative, può essere di aiuto a tutte le attività che l'Inrl intende perseguire.”



Nella foto il Consiglio Nazionale con i nuovi vertici e il collegio dei revisori INRL

La nuova stagione dell'Inrl si era aperta con l'assemblea dei delegati che ha eletto il Consiglio Nazionale per il prossimo triennio, rinnovato per due terzi e composto da Angela Grazia Aloisi, Camilla Rubega, Marta Mozzanica, Maria Cristina Stocchino, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Paolo Brescia, Gaetano Roberto Carnessale, Claudio Rasia, Roberto Falcone, Antonio Amendola, Luigi Esposti, Carlo Pontesilli, Secondo Sandiano, Anselmo Angelo Perondi. Mentre per il Collegio dei revisori sono stati nominati Giuseppe Siragusa, Diletta Scaglia e Roberto Tonezzer.

Sono stati anche formalizzati gli incarichi ai nuovi delegati provinciali che vanno a ricoprire le delegazioni vacanti o sostituire i colleghi nominati consiglieri nazionali. Nello specifico: Italo Colasimone (L'Aquila/Teramo), Giovanni Calabrese (Bari/Brindisi), Giancarlo Peirano (Bolzano), Michela Forti (Brescia), Claudio Lombardi (Firenze), Giovanni Gherzi (Imperia/Savona), Giacomo Dino Trinchera (Lecco/Sondrio), Alessandro Paulicelli (Milano), Salvatore Frenda (Napoli), Carmela Gelmetti (Pavia), Giacomo Del Corso (Pisa) e Flavio Bertoldi (Trento).

Intervista a Giuseppe De Rita, Presidente CENSIS

“Tuteliamo le nano imprese, spina dorsale dell’imprenditorialità italiana”



di Andrea Lovelock, Responsabile ufficio stampa INRL

Tra i fondatori del Censis di cui è attualmente Presidente, Giuseppe De Rita è uno dei sociologi italiani più ascoltati anche a livello internazionale. Il Rapporto del Censis, con tante edizioni ‘storiche’, rappresenta di anno in anno uno degli studi più attesi dal mondo politico ed economico. All’età di 91 anni, De Rita dimostra una invidiabile lucidità nell’analizzare il tessuto imprenditoriale italiano e valutare l’apporto di figure professionali come quelle dei revisori legali, in una intervista dove esprime con apprezzabile onestà intellettuale, le opportunità e le criticità di un momento storico dove sembra non esserci una adeguata attenzione per le piccole imprese.



D. In una recente intervista al *Corriere della Sera*, lei sostiene che non ci si appassiona più alle vicende di quel tessuto imprenditoriale che rappresenta l’economia reale del Paese: siamo dunque ancora in corsa con le nostre eccellenze locali e come possiamo giocarci le nostre migliori chances?

“Va detto che le imprese sono sempre eccellenti, ma purtroppo allo stato attuale non c’è attenzione politica. E l’attenzione economica è tutta rivolta verso la spesa pubblica, verso il bilancio dello Stato. Ricordo che, al contrario, si dava molto risalto, al peso specifico dell’economia sommersa negli anni ’70, e ancora negli anni ’80, al boom delle piccole imprese e negli anni ’90 al boom del made in Italy. In questi decenni l’attività d’impresa era al centro dell’attenzione di tutti. Oggi purtroppo la piccola impresa non è più presente nell’agenda politica dei referenti istituzionali.”

D. Come giudica la recente normativa che ha introdotto l’obbligo del revisore legale – e quindi il rigido controllo contabile, nelle srl ?

“Io sono stato da sempre un difensore e sostenitore della piccola impresa e delle srl: erano quelle dove si esercitava realmente la piccola imprenditorialità. Ne ho viste nascere e fallire tante, come ne ho viste parecchie crescere con risultati sempre più vistosi. Ora, aumentare il controllo contabile può anche essere comprensibile, ma secondo me non è del tutto accettabile almeno nella fase iniziale, ovvero quel momento magico in cui si parte con una idea imprenditoriale. Anche io, nel 1963, quando insieme ad altri colleghi andammo via dalla Svimez, facemmo col Censis una srl... Credo che la nascita della impresa che è poi l’inizio della imprenditorialità vada quindi salvaguar-

data, tutelata, altrimenti si perde uno slancio vitale. Finora anche i presidenti di collegio di piccole e grandi società, erano partecipi alla attività dell'azienda. Io stesso ho avuto revisori dei conti che mi hanno molto aiutato e sostenuto. Probabilmente, al tempo stesso, credo che sia la professione dei revisori legali ad aver bisogno di una maggiore solidità, che necessita di una maggiore 'fama organizzativa e giuridica'.

D. Quali sono, secondo lei, le concrete opportunità che possono essere colte dalle nano e micro imprese italiane in un mercato in costante accelerazione?

"Le nano e micro imprese aprono e chiudono con grande velocità: difficile dire dove possono prosperare. Io ho l'impressione che l'Italia ha avuto sempre una dimensione 'locale' della imprenditorialità. Nasce da un contesto locale ed ho visto le grandi saghe delle piccole imprese nate e cresciute in realtà locali, da Sassuolo a Prato, da Valenza Po. Sono convinto che sia soprattutto la realtà locale ad esprimere una voglia d'impresa."

D: In quali settori produttivi Lei scorge una 'sana vitalità' in grado di assicurare al sistema-paese un futuro più stabile?

"Settori produttivi ce ne son pochi; la mia preoccupazione è che la micro impresa abbia la tentazione di mettersi nel terziario, anche nella pubblica amministrazione: vediamo nascere tantissime società di consulenza e di progettazione, ew molte di immediato servizio ad altre imprese. In buona sostanza la piccola imprenditoria italiana, le cosiddette aziende 'smart', sono tutte di vocazione terziaria, di fare servizi a imprese e allo Stato. Sicuramente, trattando-

si di 'committenze', rappresentano terreni solidi però non è un'onda di grande spessore."

D. Anche nella Pubblica Amministrazione il ruolo dei revisori legali sta assumendo crescente peso: è fiducioso circa le modalità previste dalla legge per la nomina dei revisori contabili negli Enti Locali (Comuni, Regioni) attraverso una estrazione con sorteggio per garantirne la trasparenza? Siamo davvero ad una svolta per contribuire a risanare i bilanci di molte amministrazioni locali?

"E' una domanda che purtroppo induce al pessimismo: sono troppi anni che vediamo una pubblica amministrazione che non controlla le spese, non monitora a sufficienza la qualità dei servizi erogati, che non controlla il proprio apparato interno. E questo vale per una università così come per una dogana. In altre parole c'è un lassismo nella gestione della PA che è potentissimo e quindi è difficile pensare che alcune modifiche, come la scelta a sorteggio dei revisori legali, possa modificare la situazione. C'è solo un aspetto che fa sperare di più: che la nomina del revisore non ha più una base politica, ovverosia non da più origine ad una distribuzione di incarichi come avviene ad esempio nelle aziende pubbliche dove c'è una dettagliata ripartizione di natura politica. Io credo che se si rispetterà questa novità, che equivale a stabilire il rispetto della autonomia dei revisori legali, potremo finalmente sperare in un cambio di passo. Anche perché se così sarà, questi professionisti dovranno dar conto solo del loro operato, e quindi responsabilmente operare nel segno della trasparenza e delle regole contabili."



L'indipendenza del Revisore



di Luigi Esposti - Vice Presidente INRL

Il processo di Revisione legale si basa sul fatto che il Revisore sia indipendente da chi è revisionato.

Prima di intraprendere l'attività ispettiva il Revisore deve accertare la propria indipendenza rispetto al soggetto revisionato.

La norma di riferimento si legge nell'art. 10 del d.lgs. 39/2010 che recita "il Revisore legale e la Società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla Società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel processo decisionale", nonché nei principi di revisione internazionali ISA Italia 200 (2) e 220 (3) "controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio".

Nel pianificare l'attività di revisione al fine di acquisire elementi probativi per esprimere il proprio giudizio, è necessario che il Revisore utilizzi il proprio "scetticismo professionale" quale atteggiamento dubitativo supportato da una valutazione critica degli elementi probativi acquisiti.

Lo "scetticismo professionale" è uno degli aspetti cardine per svolgere gli incarichi di revisione in considerazione del fatto che si possano presentare circostanze tali da causare significativi errori nel bilancio e sull'attendibilità dei documenti e risposte alle attività svolte e acquisite dalla direzione e dai responsabili della conduzione e direzione di un'impresa (governance).

Lo stesso è richiesto nel corso di tutta l'attività di revisione in particolare di quelle voci che in bilancio sono soggette a stime quali le rimanenze in magazzino, la riduzione di valore delle attività, i flussi di cassa, gli accantonamenti e da non oltre la capacità dell'impresa di continuare come entità in funzionamento.

Il revisore dovrà astenersi dall'effettuare la revisione quando sussistono rischi quali:

- **interesse personale:** quando il revisore si trova in una situazione di conflitto di interessi suscettibile a

condizionare l'indipendenza;

- **familiarità:** il revisore non dovrebbe accettare l'incarico quando un familiare potrebbe avere funzioni di alta direzione aziendale nella società revisionata oppure aver con i dipendenti raggiunto una familiarità o confidenzialità troppo forte;
- **patrocinio legale (a favore o contro il soggetto sottoposto a revisione):** essere consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione della società revisionata;
- **fiducia eccessiva:**
- minaccia di intimidazione;
- affari di lavoro instaurate tra revisore e società o sua rete;
- accettare regali o favori di natura pecuniaria;
- auto-riesame (controllo dei dati che egli stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare);
- confidenzialità.

Nel caso ci siano uno di questi conflitti, il revisore non potrà partecipare alla revisione e la norma prevede l'obbligo di documentare nelle proprie carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare i rischi.

Il principio ISA 200 (Obiettivi generali del Revisore Indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)) afferma che il revisore deve necessariamente prestare attenzione ad elementi probativi acquisiti e qualora ci fossero delle relazioni familiari non deve accettare l'incarico. Come specificato nella guida "il Codice Italiano di Etica e indipendenza" elaborato ai sensi degli artt. 9, 9-bis a 10, c. 12 del D.lgs. 39/2010, definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione, sulla base del riconoscimento da parte di tali soggetti della responsabilità nell'interesse generale.

Tali principi costituiscono lo standard di comportamento

che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare dal 1° gennaio 2023 visto l'avviso del 30 marzo da parte del MEF.

In particolare, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo, è stato adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti" art. 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.¹

Tra le novità si segnala la parte relativa all'indipendenza non regolamentata precedentemente.

I principi a cui attenersi sono:

- integrità;
- obiettività;
- formazione;
- diligenza professionale e competenza;
- riservatezza e comportamento professionale.

Al fine dell'indipendenza la stessa comprende:

- a) indipendenza mentale: cioè, lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti al fine di un giudizio professionale al fine di agire con obiettività e scetticismo (libertà di scelta, di giudizio, d'azione, di pensiero o di atteggiamento);
- b) indipendenza agli occhi di terzi (indipendenza in apparenza): il revisore non deve solo essere indipendente, ma anche apparire tale. Lo ha stabilito

la Cassazione con un'ordinanza del 2019, la n. 14919 del 31 maggio. Nel caso in questione, i giudici dichiaravano nulla la nomina di un revisore che aveva rapporti professionali con un componente del collegio sindacale della società da cui aveva ricevuto l'incarico. In sostanza, fissando il criterio dell'*indipendenza in apparenza*, i giudici hanno stabilito che **per valutare l'adeguatezza di un revisore non conta la rilevanza delle sue relazioni d'affari con la società revisionata**. La semplice esistenza di un collegamento, per quanto marginale, compromette l'immagine del revisore sotto il profilo dell'indipendenza e quindi basta per annullare la nomina. Al fine di una riflessione personale, a volte tendiamo a fidarci troppo. Tuttavia, fidarsi non è sempre un errore, la fiducia è un bene prezioso che alcune persone osano infangare ma negli ultimi anni siamo diventati molto sospettosi specialmente nella nostra attività professionale anche e soprattutto alle nuove tecnologie. Grazie ad esse, abbiamo accesso un gran numero di informazioni, conoscere diverse aziende e non siamo sicuri al 100%. È probabile che qualcuno prima o poi ci deluda. Tuttavia, se dopo molte delusioni continuiamo a riproporre la nostra fiducia, l'errore è nostro e dobbiamo imparare la lezione. Essere esigenti in tema di rapporto lavorativo, specialmente nella nostra professione, non saremo danneggiati ma prudenti nella scelta a cui affidare questo bene prezioso.



¹ A seguito dell'invito a proporre manifestazioni di interesse per la stipula della convenzione con il MEF pubblicato nel mese di luglio 2011, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) sono risultati essere i soggetti ammessi alla convenzione finalizzata a definire le modalità di elaborazione, congiuntamente al MEF e alla Consob, dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, nonché dei principi di indipendenza e obiettività che i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale ai sensi del Decreto (di seguito anche la "Convenzione").

In particolare, nell'elaborazione del Codice Italiano di Etica e Indipendenza i soggetti ammessi alla Convenzione hanno utilizzato come punto di riferimento il testo dell'*Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* nell'edizione 2018.

Rischi e reati fiscali, il sistema dei controlli



di Francesco Bonetta - docente corsi di Alta Formazione Inrl

Un legislatore razionale, naturalmente volto a valorizzare gli adeguati assetti organizzativi¹, con ragione ha inserito i reati tributari fra quelli che costituiscono il presupposto (*rectius*: la condizione di punibilità) della responsabilità degli enti e delle sue figure apicali. Ciò ha reso necessarie nuove coordinate concettuali e di lavoro per tutte le figure che si trovano, a vario titolo, ad essere poste dal sistema quali argini alle asimmetrie informative nei confronti dei terzi². Strutturare una corretta matrice di controllo si traduce così in un presidio teso a limitare la compartecipazione degli operatori economici, anche e soprattutto inconsapevole, ai reati di cui al d.lgs. 74/2000 e più in generale alle frodi fiscali, che acquisiscono ed hanno acquisito forme sempre più complesse. La congiuntura economica attuale impone una sorveglianza particolarmente attenta che non

può lasciare il revisore indifferente atteso il rischio di una sua esplicita responsabilità nel non aver correttamente vigilato³.

D'altra parte, se il Viceministro Leo può affermare che: *"L'interoperabilità delle banche dati, la fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici e l'intelligenza artificiale ci permettono oggi di prevedere con esattezza il reddito del contribuente"*⁴ ciò implica che il sistema dei controlli stia acquisendo una dimensione particolarmente pervasiva in grado, sempre più velocemente, di far risaltare gli indici strutturali che connotano la presenza di frodi fiscali⁵ e di schemi di pianificazione fiscale aggressiva⁶. Ad esempio, la citata interoperabilità delle banche dati fornirà indici sempre più affidabili nell'individuazione dei *missing trader* senza che tale onere sia lasciato al singolo operatore

¹ Come noto il comma 2 dell'art. 2086 del Codice civile recita che: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Tale comma è stato da ultimo modificato dall'art. 375, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019. Sul punto particolarmente interessante, P. BENAZZO, La denuncia al Tribunale di gravi irregolarità e l'adozione di assetti organizzativi adeguati: da prevenzione della crisi a "condizione di esercizio dell'attività d'impresa" (Nota a Tribunale Catania Sez. spec. in materia di imprese, 08 febbraio 2023), in *Il Fallimento*, n. 6, 1/06/2023, p. 817 e ss.

² Da tempo si intende la revisione come presidio in vista di una corretta gestione. Sul punto, già da anni sulla stampa specializzata, ex multis: "Revisori presidio di legalità" su *ItaliaOggi* - Numero 227, pag. 33 del 25/09/2014.

³ Sul punto Cfr. Cass. Civ., Sez. V, Sent., (data ud. 13/06/2023) 04/07/2023, n. 18855 in cui si afferma che: "Va conclusivamente rammentato che questa Corte ha affermato che "quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall'Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore" (Cass. n. 5926 del 12.03.2009; a conforto, sull'attendibilità dei bilanci certificati, v. Cass. 40048/2021 e 2597/2023)".

⁴ Su "Quotidiano Ipsoa" del 25/10/2023 (<https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/25/fisco-innovativo-intelligente-consentira-contribuenti-pianificare-attivita-senza-timori-controlli>).

⁵ Cfr. Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, "Quaderni dell'antiriciclaggio", pubblicazione n. 15 - Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere (A cura di A. Pellegrini, P. De Franceschis, C. Bentivogli, E. Laurenza). Disponibile presso: <https://uif.bancaditalia.it/publicazioni/quaderni/2020/quaderno-15-2020/index.html>.

⁶ Sul tema mi limito a Cassazione Civile, Sez. V, 29 gennaio 2021, n. 2073.

commerciale che spesso incolpevolmente si trova coinvolto in fenomeni fraudolenti.

2. Il sistema dei controlli e l'orientamento della Casazione

Controlli più mirati, però, implicano maggiore attenzione per gli onesti e schemi imprenditoriali che sappiano quantificare e gestire il rischio fiscale⁷. Un esempio recente, che in qualche modo è già letteratura, è quello che si può apprezzare da un esame della sentenza Cass. pen. n. 16302/2022, in cui, per la prima volta, si sostiene come la scelta di un modello organizzativo possa avere un diretto riflesso sulla categoria del dolo.

Per gli Ermellini, la consapevolezza del rischio di commettere un reato, anche evidenziato da consulenti o dagli stessi revisori, ove non arginato o comunque limitato (nella sentenza si parla espressamente di *“una slide”* sequestrata in cui il modello imprenditoriale veniva descritto) implica una piena consapevolezza di esso o, per usare parole della Corte, la *“(…) consapevolezza di incorrere, in ragione del modello operativo prescelto, nel rischio di incappare in una misura di prevenzione patrimoniale”*. Ciò conduce alla punibilità ai sensi dello stesso d.lgs. 231/2001, considerando integrati tutti i presupposti fattuali e giuridici della ipotizzata responsabilità ai sensi dell'art. 25-*quinquies* decies.

Un tale modo di interpretare le realtà aziendali complesse impone profonde riflessioni sul tema delle misure che i revisori devono richiedere affinché siano ragionevolmente evitate condotte potenzialmente in contrasto con il d.lgs. 74/2000 mascherate da schemi operativi che garantiscono un legittimo risparmio d'imposta. Infatti, come la dottrina più attenta ha evidenziato⁸, anche le decisioni di politica aziendale, tra cui quelle strettamente tributarie rientrano, devono essere oggetto di controllo da parte dei soggetti deputati alla vigilanza così da permettere l'adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale che assicuri un

sereno rapporto con l'Erario. A tal fine saranno necessari specifici presidi di controllo, da richiamare espressamente nel Modello Organizzativo e la periodica verifica dei flussi informativi cui devono aggiungersi valutazioni periodiche da parte dell'Organismo di Vigilanza⁹.

Quanto fin qui evidenziato e, in qualche modo, rimarcato anche dalla giurisprudenza penale, implica pertanto conseguenze necessarie sulle corrette pratiche di revisione.

3. Ricadute necessarie sul lavoro del revisore

In primo luogo, si riscontra la necessità di imporre *“buone prassi tributarie”* (che possono sostanziarsi in principi di comportamento, protocolli, procedure di verifica, *policy* interne, interventi di formazione del *management*) anche per le aziende di minori dimensioni. Il rapporto costante con il fisco, che troverà espressione nel nuovo concordato biennale, impone misure organizzative e di gestione del rischio efficienti la cui mancanza può essere ascritta alla responsabilità del revisore ove non sia sollevata tale specifica criticità nelle sue carte di lavoro.

In secondo luogo, non può tacersi l'aggravio di responsabilità ricadenti sul revisore ove questi abbia omesso di tener conto delle specificità del settore, del relativo rischio intrinseco¹⁰ e del necessario adeguamento delle procedure di controllo (ad esempio: non rilevando la carenza di presidi volti alla formazione dei dipendenti che devono essere in grado di identificare specifici indici di frode nei rapporti con i terzi).

In questo senso, la stessa legge n. 111/2023 (recante la delega al Governo per la riforma fiscale) ha precisato che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128), ovvero, in alternativa, la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale, possano assumere rilevanza per escludere o ridurre l'entità delle sanzioni¹¹. Quanto letto si traduce in una responsabilità esplicita per il revisore che

⁷ Si fa riferimento, ovviamente, al *“Tax Control Framework”* rappresenta il sistema di controllo interno dei processi aziendali o delle transazioni che possono dare luogo a conseguenze di natura fiscale. Cfr: *“Co-operative Tax Compliance Building Better Tax sulla categoria del dolo eventuale, intesa come accettazione e consapevolezza di un possibile vantaggio fiscale potenzialmente indebito. Control Frameworks”* (<https://www.oecd.org/publications/co-operative-tax-compliance-9789264253384-en.htm>).

⁸ S. DORIGO, G. SALVI, *Responsabilità dell'ente e reati tributari: cumulo sanzionatorio e ruolo dei modelli organizzativi*, in *Corriere Tributario*, n. 1, 1 gennaio 2021, p. 99

⁹ Cfr. M. ARENA, A. CAMPANINI, *Modello 231/01 e nuovi reati tributari Compliance, mappatura dei rischi, check list di controllo*, WK, Milano, 2020

¹⁰ Il *“inherent risk”*, è legato all'impresa soggetta all'attività di revisione, e viene definito come la possibilità che un saldo di conto contabile possa non essere corretto e quindi causare, singolarmente o cumulato con altri, inesattezze significative nel bilancio. Cfr. ISA 315. Cfr. <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA-Italia-315-15.06.2022.pdf>.

¹¹ Legge 09/08/2023, n. 111, *Delega al Governo per la riforma fiscale*, art. 20, comma 1, lettera a), n. 4: *“prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni”*

deve porsi quale motore di questa “*volontaria adozione*” di cui parla la legge delega che però si traduce in una “*necessaria adozione*” al fine di beneficiare di minori sanzioni. Appare quindi inevitabile la condivisione e lo studio di specifiche *check-list* che abbiano il fine di intercettare il rischio fiscale, in particolare quando all’organo di controllo è stato affidato anche il compito di Organismo di Vigilanza. Tali presidi dovranno essere adeguati alla natura del rischio fiscale, che si declina diversamente a seconda del settore in cui l’azienda opera. Proprio come al responsabile per la sicurezza è richiesto di valutare il rischio inerente all’attività lavorativa considerando le condizioni di lavoro e l’ambito di attività (e quindi con l’adozione delle misure che sono necessarie alla minimizzazione del danno a cose e persone) così tali valutazioni si impongono anche al soggetto che deve assicurare presidi organizzativi efficienti ed in grado di minimizzare il rischio di commettere reati previsti dal d.lgs. 231/01 (in cui non può non rientrare anche il revisore). I controlli, ad esempio, devono tener conto di eventuali salti d’imposta nei rapporti con le controparti contrattuali, degli elementi minimi di solidità che devono possedere clienti e fornitori al fine di evitare fenomeni di interposizione fittizia e di falsa fatturazione oggettiva o soggettiva¹², produrre informative e richiedere interventi di formazione del personale e della dirigenza; in definitiva, devono determinare le condizioni per una serena gestione al sicuro da comportamenti potenzialmente fraudolenti.

4. Alcune riflessioni sul dolo cosiddetto “eventuale”

Quanto si afferma appare tanto più vero se ci si sofferma su una categoria giuridica, quella del dolo cd. “*eventuale*”¹³, di cui i revisori o i membri di ODV normalmente non si occupano (lasciando che tale categoria sia interpretata dai

giuristi) e che in termini non “*avvocateschi*” si traduce in quella che può essere definita “*accettazione e consapevolezza del rischio*” (nel senso che l’evento deve costituire una prospettiva sufficientemente concreta, mediante un significativo giudizio di probabilità) di un vantaggio fiscale indebito. Ora, se la “*scelta gestionale*” di accettare un certo rischio acquisisce un significato neutro per l’economista (traducendosi nella mera possibilità che un certo evento si verifichi) e può essere considerata dal revisore quale mero fenomeno quantitativo (il cui impatto sul bilancio può essere calcolato), dal punto di vista penal-tributario la citata “*consapevolezza*” può integrare un elemento psicologico sufficiente (appunto il cd. “*dolo eventuale*”) a porre in essere i reati di cui al d.lgs. 74/2000 con gravi ricadute sulla stabilità della *governance* aziendale¹⁴.

Da ciò discende che, se il revisore non rileverà la necessità di prevenire determinate condotte attraverso un presidio organizzativo adeguato (ad esempio: valorizzando l’utilizzo dell’interpello in caso di significativi cambi della struttura aziendale) potrà incorrere in una specifica responsabilità “omissiva” che verrà facilmente caratterizzata dall’accusa di aver agito con negligenza o imprudenza o imperizia. Il cambio di paradigma concettuale, quindi, trascina il compito del revisore, del sindaco e del membro di ODV da una dimensione quantitativa ad una qualitativa, contingente e che impone nel professionista un bagaglio esperienziale sufficiente rispetto al contesto in cui si trova ad operare.

Questa valutazione impone anche una ulteriore analisi, che spesso rimane sullo sfondo, che può essere descritta come la indispensabile autovalutazione del revisore che può non possedere tecnicità specifiche che permettano di affrontare serenamente l’incarico¹⁵.

¹² Mi permetto di rimandare a F. BONETTA, G. MANZIONE, *In tema di operazioni parzialmente inesistenti. Sovrafatturazione “qualitativa” ed indagine sulla congruità della prestazione, in prestazione, in La disciplina penale in materia tributaria. Tra diritto positivo e diritto vivente a cura di Sergio Schlitzer*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pag. 141 e ss

¹³ Sul dolo eventuale mi limito a rimandare ad A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Diritto penale contemporaneo*, Archivio, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3962-il-dolo-eventuale-e-i-suoi-indicatori-le-sezioni-unite-thyssen-e-il-loro-impatto-sulla-giurisprudenza>

¹⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent. 22 agosto 2023 (ud. 13 giugno 2023), n. 35314: “In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ. (Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Rv. 282714)”.

¹⁵ Decreto legislativo 27/01/2010, n. 39, *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*. In particolare, si veda l’art. 10-bis (*Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza*).

5. I momenti cruciali dell'accettazione incarico e autovalutazione professionale

La variegata, per quanto stringata, analisi sopra proposta permette alcune considerazioni provvisorie che possono tradursi come segue. Rispetto al modo di intendere la figura del revisore evolutasi negli anni il "nuovo" revisore dei conti è una figura non soltanto tecnica ma anche proiettata verso l'alta specializzazione. Tale tendenza riflette inevitabilmente la complessità del lavoro di revisione legale ed il tema del rischio fiscale sembra porsi quale indice di questa evoluzione professionale.

Ne consegue che un importante spunto di riflessione deve caratterizzare il momento di accettazione dell'incarico e di autovalutazione professionale. Se, in precedenza, si era portati a pensare che fosse il bagaglio esperienziale ad essere il giudice di ultima istanza dell'autovalutazione, ora tale giudizio di adeguatezza deve fare i conti con la necessità di una alta specializzazione. Quest'ultima non può che riguardare anche tematiche che sembravano porsi ai margini dell'attività di revisione, quali gli effetti (anche a lungo termine) delle politiche tributarie.



La revisione legale nelle “nano-imprese”



di Roberto Belotti - professore a c. di “International Business Strategy”, Università Cattolica sede di Brescia, dottore commercialista e revisore legale in Brescia

La revisione legale delle nano-imprese è da sempre oggetto di attenzione della letteratura specialistica a maggior ragione da quando il decreto-legge 32/19 convertito nella legge 55/19 ha previsto una modifica dei limiti dimensionali disposti dall'articolo 2477 c.c. in relazione all'obbligo di revisione per le società a responsabilità limitata. In questa sintesi, vengono riepilogati gli indirizzi espressi dal CNDCEC nel documento del gennaio 2020 con l'aggiunta di qualche considerazione pratica.

1. La nozione di “nano-impresa” e l'approccio del revisore

L'espressione di nano-impresa non è prevista nel Codice civile e neppure nel decreto legislativo 39/10 che istituisce e disciplina compiutamente la revisione legale in Italia; si tratta piuttosto di una locuzione ormai affermata in dottrina per individuare il perimetro dei soggetti di ridotta

dimensione destinatari dell'obbligo di revisione legale. Dal punto di vista *quantitativo* per nano-imprese si intendono le S.r.l. per le quali la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria per effetto dell'articolo 2477 c.c. come meglio esposto nella tabella che segue:

Obbligo organo di controllo o revisore

Parametri	Vecchi limiti art. 2435-bis	Numero soglie	Nuovi limiti art. 2477	Numero soglie
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000	2	4.000.000	1
Totale attivo	4.400.000		4.000.000	
Numero dipendenti	50		20	

Dal punto di vista *qualitativo* l'ISA Italia 200 §A64 e segg. precisa che con l'espressione impresa di minori dimensioni si vuole far riferimento a un soggetto che possiede una serie di specifiche caratteristiche, fra le quali va evidenziata la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti, presenti una semplicità di registrazioni contabili, abbia un numero ridotto di linee di attività o di prodotti ed un modesto numero di dipendenti. I principi di revisione inoltre definiscono il proprietario di un'impresa di minori dimensioni coinvolto quotidianamente nella gestione della stessa come “proprietario-amministratore”.

In sostanza le nano-imprese presentano i tratti caratteristici delle imprese minori individuati nei principi internazionali

di revisione e li accentuano, con la necessaria ricaduta sulle procedure di identificazione e valutazione del rischio nonché sulle relative risposte del revisore. I principi di revisione, infatti, hanno carattere generale essendo stati elaborati secondo un approccio basato su regole concettuali (cd. *principle-based*) in modo tale che il revisore si debba concentrare su quelle aree di bilancio che ha identificato come maggiormente rischiose e dalle quali può derivare un rischio di errori significativi. Siccome l'appropriatezza delle procedure è naturalmente legata alla dimensione e complessità dell'impresa oggetto di revisione, il revisore dovrà proporzionare le procedure in relazione al contesto.

2. L'identificazione e la valutazione del rischio nelle "nano-imprese"

La definizione della strategia generale di una nano-impresa, tuttavia, non rappresenta un'attività complessa in quanto basta un breve *memorandum* predisposto ad esempio al completamento della precedente attività di revisione basato su un riesame delle carte di lavoro che evidenzia le questioni che sono state identificate nella revisione appena conclusa anche in funzione di quanto emerso negli incontri con il proprietario-amministratore.

Con riferimento alle due distinte fasi di *identificazione* e di *valutazione* dei rischi si può ragionevolmente presumere che, in questo tipo di aziende, il *rischio di controllo* sia elevato o massimo (livello di affidamento sui controlli

basso o assente). Da questo punto di vista il revisore potrà decidere di non fare affidamento sulle procedure di controllo interno non ritenendole idonee a prevenire, individuare e correggere errori significativi e pertanto, sceglierà una *strategia di revisione* che privilegi le procedure di validità piuttosto che quelle di conformità.

Il principio di revisione ISA Italia 315 autorizza e legittima ad utilizzare il filtro della significatività operativa per valutare gli errori di rischi residui, come schematicamente rappresentato nella tabella seguente.

L'identificazione e la valutazione del rischio nelle nano-imprese

ISA Italia 315.A45	Le imprese di dimensioni minori possono utilizzare modalità meno strutturate nonché processi e procedure più semplici per raggiungere i propri obiettivi.
ISA Italia 315.A50	D'altra parte, il proprietario-amministratore può essere maggiormente in grado di forzare i controlli allo scopo di eluderli a causa della natura meno strutturata del sistema di controllo interno. Tali circostanze sono prese in considerazione dal revisore nell'identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.
ISA Italia 315.A76	L'ambiente di controllo nell'ambito delle imprese di dimensioni minori differisce probabilmente da quello delle imprese più grandi. Per esempio, tra i responsabili delle attività di governance nelle imprese di dimensioni minori può non figurare un membro indipendente o esterno, l'attività di governance può essere svolta direttamente dal proprietario amministratore, ove non vi siano altri soci. La natura dell'ambiente di controllo può altresì influenzare la significatività degli altri controlli, ovvero la loro assenza. Per esempio, il coinvolgimento attivo di un proprietario-amministrativo può mitigare alcuni rischi derivanti dalla mancata separazione delle funzioni in un'impresa di dimensioni minori, tuttavia tale coinvolgimento può aumentare altri rischi, ad esempio quello di forzatura dei controlli.

Siccome si deve assumere che nelle nano-imprese il rischio di controllo sia sempre elevato, non potendo generalmente fare affidamento su un efficace sistema di controllo interno, la valutazione del rischio residuo sarà influenzata dal livello di rischio intrinseco giacché il rischio di controllo sarà sempre stimato come alto. Nella

tabella sottostante, i casi indicati come (1) e (2) possono considerarsi molto rari nelle nano-imprese in quanto si deve ragionevolmente ritenere che i valori di riferimento riguarderanno principalmente le ipotesi classificate come moderato (3) e alto (4) nonché (5).

		Rischio di controllo	
		Affidamento sui controlli	Nessun affidamento sui controlli
Rischio inerente	Basso	Minimale (1)	Moderato (3)
	Moderato	Basso (2)	Alto (4)
	Significativo	Speciale considerazione nella revisione (5)	
		Rischio residuo	

3. Le risposte ai rischi e le procedure di revisione conseguenti

Com'è noto, le procedure di revisione sono definite in termini di natura, estensione e tempistica e costituiscono

la risposta al processo di valutazione del rischio come emerge dalla tabella che segue:

Le procedure di revisione

Schemi operativi	
Natura	La natura può essere definita in termini di scopi e di tipo di procedura. In ragione degli scopi, si distinguono: -procedure di conformità; -procedure di validità. In ragione del tipo, si distinguono: -ispezione; -osservazione; -conferma esterna; -ricalcolo; -riesecuzione; -procedure di analisi comparativa; -indagine.
Estensione	L'estensione fa riferimento alla numerosità degli elementi probativi. Si distinguono: -procedure che hanno per oggetto un universo (per esempio: tutti i conti bancari; tutti i consulenti; ecc.) -procedure che hanno per oggetto un campione, estratto da un universo, dal quale inferire le caratteristiche di quest'ultimo (per esempio: un campione di fatture; un campione di dipendenti; ecc.)
Tempistica	La tempistica fa riferimento al momento nel quale si effettua la procedura. Si distinguono: -procedure di interim audit, svolte durante l'esercizio amministrativo; -procedure di <i>final audit</i>, svolte al termine dell'esercizio amministrativo.

Abbiamo detto che in generale il revisore può rinunciare alle procedure di conformità quanto stima prevalentemente "alto" il rischio di controllo ritenendo più efficace adottare un approccio di sostanza; in questo caso il revisore dovrà effettuare procedure di validità (test di sostanza) che hanno come scopo l'accertamento diretto della corretta applicazione delle asserzioni di bilancio. In particolare, il revisore si concentrerà su verifiche di vouching con *test* di dettaglio sulle transazioni e sui saldi adottando le prescrizioni previste dall'ISA 330 (ISA 330 §18, ISA 330 §20, ISA 330 §21). Una specifica procedura obbligatoria di validità prevista nell'ISA Italia 330 §20, prevede inoltre

i) la verifica della corrispondenza tra bilancio di verifica e schemi di bilancio per accertare la corretta classificazione dei saldi di conto nei saldi di bilancio ii) l'analisi degli articoli a libro giornale e delle scritture di assestamento significative.

In virtù delle caratteristiche delle nano-imprese, si deve ritenere che le procedure di revisione più appropriate si caratterizzino in termini di:

- natura, svolgendo ispezioni documentali, richiesta di conferma esterne, ricalcoli e indagini;
- tempistica, privilegiando i controlli in fase di *final audit* rispetto a quelli di *interim audit*;

c. estensione, ampliando il novero degli elementi probativi fino all'intero universo.

Negli schemi che seguono viene presentato un esempio di strategia generale ed un piano di revisione applicabile

ad un'impresa di ridotte dimensioni.

Le carte di lavoro sulla strategia generale di revisione nel caso Si-Import

Memo strategia generale	
Bilancio al 31 dicembre 2022	
Portata	La portata della revisione contabile non è stata modificata per l'esercizio in corso. La Revisione contabile sarà svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia.
Modifiche nell'impresa	La Si-Import sta cercando di acquisire alcuni nuovi importanti clienti. In particolare, un importante nuovo cliente induce i propri fornitori ad accettare ordini con marginalità ridotta. Inoltre, viene anche loro richiesto di produrre quantità superiori agli ordini effettivi al fine di consentire di rispondere prontamente in caso di ordini non programmati.
Rischio	Il rischio a livello di bilancio è ritenuto piuttosto basso. La direzione, rispetto alle dimensioni aziendale, è ritenuta di ottimo livello, il personale amministrativo è esperto e l'amministratore-proprietario ha una spiccata sensibilità verso i controlli interni.
Strategia generale	La significatività generale per l'esercizio in corso è definita pari all'1% del fatturato, in linea con l'esercizio precedente, mentre la significatività operativa è determinata pari al 60% della significatività a livello di bilancio. Il lavoro sarà effettuato dal sottoscritto insieme a uno o due collaboratori. Saranno valutati i rischi entro la fine dell'esercizio. Il collaboratore parteciperà alla conta delle giacenze di magazzino a fine anno.

Procedura di revisione	Dimensione del campione	Elementi da selezionare
1. Verificare il conto "crediti verso clienti", con attenzione a voci anomale, incrementi di vendite in chiusura dell'esercizio, politiche di smobilizzo crediti, etc.	Tutto	Tutti
2. Analizzare i rapporti con parti correlate, con riferimento alle anomalie rispetto ai precedenti esercizi, comprendere il fondamento economico delle operazioni e verificare le condizioni applicate.	Tutto	Tutti
3. Effettuare la circolarizzazione e le eventuali procedure alternative.	25 clienti	Saldi superiori all'errore tollerabile e saldi casuali con l'obiettivo di coprire almeno il 40% del valore nominale.
4. Verificare l'applicazione del principio di competenza attraverso il test di cut-off alla data di chiusura dell'esercizio e verificare le note di credito emesse all'inizio dell'esercizio successivo.	20 fatture e 10 note di credito se relative agli ultimi mesi dell'esercizio	Il 50% dell'esercizio in chiusura e il 50% dell'esercizio successivo.
5. Ricalcolare il fondo svalutazione crediti attraverso l'analisi dello scaduto e delle situazioni particolari.	Non applicabile	Non applicabile

4. Le procedure di revisione applicate al fornitore di servizi contabili e le risposte del revisore ai rischi significativi

Spesso le nano-imprese esternalizzano la tenuta delle scritture contabili ed altri adempimenti di natura fiscale; questi servizi sono generalmente rilevanti ai fini

dell'attività di revisione in quanto costituiscono una parte significativa del sistema informativo aziendale. È evidente che la competenza e le qualifiche professionali del fornitore di servizi (ad esempio dottore commercialista o revisore iscritto all'INRL) possono costituire elementi utili ai fini dell'identificazione e valutazione dei rischi di errore

significativi. In questi casi, l'esternalizzazione dell'attività può ridurre sensibilmente il rischio di errori significativi per l'impresa, soprattutto quando questa non possieda le competenze necessarie a svolgere la tenuta della contabilità (ISA 402 § A5/A6).

Aspetto rilevante per acquisire un'appropriata conoscenza del fornitore di servizi e del loro effetto sul controllo interno, sta anche nel livello di interazione fra impresa utilizzatrice e fornitore medesimo (ISA 402 § A7).

Qualora il revisore dell'impresa utilizzatrice non sia in grado di acquisire una sufficiente comprensione dell'ambiente di controllo del proprio cliente (ISA 402 §12) dovrà i) contattare il fornitore di servizi tramite l'impresa utilizzatrice ii) svolgere procedure di revisione idonee sul fornitore di servizi iii) acquisire una relazione emessa da un altro revisore incaricato di svolgere specifiche procedure presso il fornitore di servizi.

Anche in questa ipotesi, tuttavia, l'estrema semplicità delle scritture contabili tipiche delle nano-imprese, dovrebbe consentire al revisore di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti mediante le sole procedure di validità.

Il revisore dell'impresa utilizzatrice dovrà anche avere accesso diretto alle scritture contabili del fornitore di servizi

mediante l'ispezione fisica delle registrazioni presso i suoi locali, oppure tramite la consultazione dei documenti tenuti in formato elettronico.

Per acquisire elementi probativi sui saldi e sulle operazioni redatte o comunque gestite dal fornitore di servizi, il revisore ne determina la natura e l'ampiezza attraverso le seguenti procedure:

- a) ispezione delle registrazioni e dei documenti tenuti dall'impresa;
- b) ispezione delle registrazioni e dei documenti tenuti dal fornitore;
- c) acquisizione delle conferme dal fornitore di servizi in merito ai saldi e alle operazioni laddove l'impresa gestisca in modo autonomo questi fatti amministrativi;
- d) analisi comparativa sulle registrazioni tenute dall'impresa ovvero sulle relazioni ricevute dal fornitore di servizi.

Va precisato infine che è opportuno che il revisore comunichi tempestivamente alla direzione le carenze significative identificate nel corso della revisione legale e svolga indagini per verificare se il fornitore di servizi abbia comunicato al proprio cliente l'esistenza di eventuali frodi o non conformità a leggi o regolamenti che possano influire sul bilancio dell'utilizzatore (ISA 402 §19).



Gli assetti Organizzativi, Amministrativi e Contabili



di Luigi Esposti - Vice Presidente INRL

Le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di attività, dipendono da una solida struttura organizzativa, amministrativa e contabile per funzionare in modo efficiente ed efficace. Questi tre aspetti costituiscono le fondamenta su cui si basa il successo aziendale, poiché influenzano direttamente la capacità di un'azienda di prendere decisioni e gestire le risorse rispettando gli obblighi normativi.

ASSETTI ORGANIZZATIVI

Gli assetti organizzativi si riferiscono alla struttura gerarchica e funzionale di un'azienda e definiscono chi fa cosa, chi riporta a chi e come le responsabilità sono distribuite all'interno dell'organizzazione. In fase di revisione, bisogna procedere ad una analisi dettagliata sulla struttura aziendale al fine di consentire una verifica aziendale con annotazione di suggerimenti migliorativi. Un'organizzazione ben strutturata facilita la comunicazione interna, l'allocazione delle risorse e la definizione dei ruoli. Diversi tipi di assetti organizzativi includono l'organizzazione funzionale, quella divisionale e altri varianti ciascuna con proprie caratteristiche e vantaggi.

ASSETTI AMMINISTRATIVI

Gli assetti amministrativi riguardano il modo operando in cui l'azienda gestisce le sue operazioni quotidiane. Questi includono processi, procedure, politiche e prassi che governano l'uso delle risorse dell'azienda, una solida amministrazione è essenziale per garantire che le attività aziendali siano condotte in modo coerente e conforme agli standard stabiliti. Aspetto che includa anche la gestione del personale, la gestione delle risorse umane, la gestione dei progetti e la gestione delle operazioni.

ASPETTI CONTABILI

Gli aspetti contabili rappresentano il fulcro finanziario di una azienda. Gli stessi includono la registrazione accurata e sistematica delle transazioni finanziarie, la preparazione dei bilanci e la gestione delle entrate e delle spese. La contabilità fornisce una panoramica finanziaria chiara e precisa dell'azienda consentendo la pianificazione finanziaria, il monitoraggio delle prestazioni e la conformità della normativa. È fondamentale che un'azienda mantenga una contabilità accurata per prendere decisioni finanziarie informate e dimostrare la sua solidità agli investitori e alle autorità fiscali. In sintesi, gli aspetti Organizzativi, Amministrativi e Contabili sono pilastri essenziali per qualsiasi azienda che miri al successo a lungo termine. Una solida struttura organizzativa favorisce l'efficienza operativa, mentre una governance amministrativa ben definita garantisce la coerenza nelle operazioni quotidiane. È naturale che un sistema informativo non adeguato incida sull'analisi e visti questi elementi l'azienda avrà una base solida su cui costruire e crescere nel mercato competitivo odierno e l'ordinamento stabilisce che l'assetto sia adeguato rispetto sia al profilo dimensionale che alla natura dell'attività effettivamente esercitata. Quindi quando si procede alla Revisione, bisogna istituire un modello riguardante la problematica suddiviso in:

- quesito;
- risposta;
- colonna se adeguato;
- note e commenti in questione.

Nelle aziende di maggior dimensione, è normale che esista il documento ma non è detto che sia adeguato alla sua dimensione e alla natura dell'attività svolta. La stessa una volta esaminata potrebbe essere rivalutata e allegata nel fascicolo "carte di lavoro".

Il tutto è collegato al nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza che, come obiettivo, è quello di rilevare tempestivamente situazioni di difficoltà finanziaria delle imprese.

Nell'ambito della legislazione italiana, il "Codice" rappresenta un pilastro fondamentale per affrontare e superare difficoltà finanziarie, entrata in vigore il 15 luglio 2022, ha introdotto importanti novità nel panorama normativo italiano in materia di insolvenza e crisi aziendale e una delle

principali innovazioni introdotte, riguarda l'introduzione del concetto di **"prevenzione della crisi"**.

Quindi il Revisore legale, durante il suo lavoro, deve valutare gli assetti ed esaminare la struttura interna dell'azienda, i processi amministrativi e contabili e assicurarsi che siano conformi alle normative. Questo tipo di controllo è essenziale per garantire il lavoro svolto e l'affidabilità ed integrità delle informazioni finanziarie organizzative e contabili dell'azienda soggetta a revisione.

Ricordo di Virgilio Baresi, Presidente Inrl per 15 anni

Ai primi di dicembre è scomparso a Brescia Virgilio Baresi Presidente dell'INRL dal 2004 al 2019. Bresciano, ragioniere commercialista, revisore e fondatore dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dopo essere stato al fianco del fondatore dell'Inrl, Modesto Bertolli, Baresi ha guidato l'Istituto per 15 anni, avviando una fitta interlocuzione col mondo delle istituzioni, dai ministeri al Cnel ed un dialogo con numerosi personaggi della politica italiana, evidenziando le istanze della categoria, con una forte contrapposizione con il sistema ordinistico, per affermare la dignità professionale dei revisori legali. Tra i momenti più significativi del suo lungo mandato vale la pena ricordare la missione a Bruxelles, nel 2011, presso il Parlamento Europeo, dove una folta delegazione dell'Inrl incontrò i parlamentari europei e ad essi, nel vennero rilanciate le principali istanze della categoria, avviando proficue relazioni per realizzare sinergie con omologhi professionisti di altri paesi dell'Unione. Da quell'evento in poi, l'Inrl ha lavorato anche con una sua sede di rappresentanza a Bruxelles, per dare alla revisione legale un 'respiro' internazionale ed il pieno riconoscimento professionale a livello europeo, al punto che oggi quella del revisore è una delle poche professioni esercitabili nei paesi della UE, indipendentemente dalla nazione dove si è ottenuta la abilitazione. Nel corso del suo lungo mandato alla presidenza dell'Inrl, Baresi ha organizzato numerosi convegni di studio, da nord a sud, sulla revisione legale e su temi economici d'attualità coinvolgendo anche il mondo accademico. Revisore legale, consulente del lavoro e giornalista, Baresi è stato anche proprietario di una rete televisiva locale, la Rtb di Brescia ed editore – seppur per un breve periodo - di un quotidiano nazionale dedicato ai professionisti.



L'Alleanza Innovativa: IA nei sistemi di risk analysis *Per una Compliance Integrata*



di **Simona Pastorino** - *Revisore legale e delegata Inrl*
e **Ludovico Bongini** - *Avvocato*

L'avanzamento tecnologico nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale (IA) ha aperto nuove prospettive per il whistleblowing e la risk analysis e soprattutto in contesti regolamentati come quelli delineati dal D.Lgs n. 24/2023 e dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

La capacità dell'IA di analizzare grandi volumi di dati può contribuire significativamente alla rilevazione tempestiva di segnali di crisi e alla gestione efficiente delle procedure di compliance. Inoltre, l'IA può facilitare il processo di whistleblowing, garantendo l'anonimato e la protezione dei whistleblower, conformemente alle disposizioni del D.Lgs n. 24/2023.

Ma di quale intelligenza artificiale stiamo parlando? Infatti se ne parla molto senza avere poi davvero contezza di quali e di cosa effettivamente oggi esista nella pratica. Certamente lo scenario è in rapida evoluzione tuttavia è a nostro avviso opportuno almeno conoscere il punto di partenza e la rilevanza rispetto alla compliance integrata. Nella classificazione delle intelligenze artificiali, volendo dare una panoramica sui sistemi generativi attuali come ChatGPT e altri esempi rilevanti sul mercato, possiamo in modo abbastanza completo evidenziare diverse tipologie di IA:

1. Intelligenza Artificiale Ristretta (Narrow AI o Weak AI):

- **Esempi:** Siri di Apple, Google Assistant, sistemi di raccomandazione come quelli usati da Netflix o Amazon.
- **Capacità:** Specializzati in compiti specifici, come l'assistenza vocale, riconoscimento di immagini, elaborazione di query specifiche.
- **Utilizzo nella Compliance Integrata:** Automazione di compiti di routine, analisi di dati per identificare rischi di non conformità, assistenza in attività amministrative.

2. Intelligenza Artificiale Generale (AGI o Strong AI):

- **Stato:** Al momento, non esistono esempi concreti di AGI sul mercato, poiché rimane un obiettivo a lungo termine nella ricerca AI.
- **Capacità:** Capacità teorica di eguagliare o superare l'intelligenza umana in qualsiasi campo.
- **Utilizzo nella Compliance Integrata:** Potenzialmente ampio, ma ancora non applicabile.

3. Intelligenza Artificiale Auto-Apprendente (Machine Learning, ML):

- **Esempi:** Algoritmi di machine learning usati per l'analisi finanziaria, come quelli impiegati da società di trading algoritmico.
- **Capacità:** Apprendimento da grandi set di dati per identificare tendenze, fare previsioni o prendere decisioni.
- **Utilizzo nella Compliance Integrata:** Analisi predittiva dei rischi, individuazione di anomalie e tendenze in dati finanziari e operativi.

4. Intelligenza Artificiale Cognitiva:

- **Esempi:** IBM Watson, sistemi di AI impiegati nella diagnosi medica.
- **Capacità:** Elaborazione e comprensione del linguaggio naturale, risoluzione di problemi complessi, apprendimento da esperienze passate.
- **Utilizzo nella Compliance Integrata:** Supporto decisionale avanzato, interpretazione di documentazione legale e normativa, assistenza nella gestione dei rischi.

5. Sistemi Generativi (come ChatGPT):

- **Esempi:** ChatGPT di OpenAI, GPT-3 e le sue varianti.
- **Capacità:** Generazione di testi, risposte a domande, assistenza nella stesura di documenti, interpretazione

e sintesi di informazioni complesse.

- **Utilizzo nella Compliance Integrata:** Assistenza nella redazione di politiche di compliance, formazione sulla conformità, interpretazione delle normative, generazione di report sui rischi.

6. Intelligenza Artificiale Emotiva o Affettiva:

- **Esempi:** Sistemi di riconoscimento delle emozioni come Affective.
- **Capacità:** Riconoscimento e analisi delle emozioni umane tramite input come il tono della voce o espressioni facciali.
- **Utilizzo nella Compliance Integrata:** Limitato; potenzialmente utile per valutare il benessere dei dipendenti e la loro risposta alle politiche aziendali.

In conclusione, tra queste tecnologie, i sistemi cognitivi e generativi sembrano essere i più adeguati per supportare le attività di compliance integrata perché offrono capacità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento che possono essere cruciali per interpretare e gestire la complessità delle normative, nonché per supportare le decisioni strategiche in materia di conformità.

Nel *campo del whistleblowing*, l'IA come sopra tratteggiata può rivoluzionare il processo di segnalazione e valutazione delle irregolarità. Sistemi basati su IA possono analizzare segnalazioni, identificare pattern e anomalie nei dati aziendali, e persino prevedere potenziali violazioni prima che si verifichino. Questo non solo aumenta l'efficacia delle segnalazioni, ma anche garantisce una maggiore protezione per i whistleblower, fornendo meccanismi di anonimato e di sicurezza dei dati sofisticati.

Per quanto riguarda la *risk analysis*, l'IA può svolgere un ruolo chiave nell'analisi predittiva, monitorando costantemente i dati aziendali per identificare possibili segnali di crisi o di insolvenza. Questo consente alle aziende di intervenire tempestivamente, adottando misure preventive o correttive prima che la situazione degeneri. L'IA può anche assistere nella valutazione dell'impatto delle diverse strategie di risanamento, simulando scenari futuri e aiutando nella scelta delle opzioni più efficaci.

L'integrazione dell'IA nel sistema di compliance aziendale richiede una considerazione attenta delle sue potenzialità e limiti. Mentre l'IA può fornire strumenti di supporto preziosi, è essenziale mantenere un equilibrio tra l'automazione e il giudizio umano, specialmente in questioni complesse che richiedono una valutazione etica o legale. Inoltre, la qualità dei dati alimentati ai sistemi di IA è cruciale per garantire risultati affidabili, richiedendo quindi un impegno costante nella gestione e nella verifica dei dati.

Utilizzando l'IA in contesti di whistleblowing e risk analysis,

come nel caso di un Organismo di Vigilanza (OdV) o di un membro di un Comitato 231 e whistleblowing, possono essere implementate diverse funzionalità concrete:

1. **Analisi Predittiva e Identificazione di Rischi:** L'IA può analizzare flussi di dati aziendali in tempo reale per identificare schemi o tendenze che potrebbero indicare rischi potenziali. Per esempio, nell'ambito del Codice della Crisi, l'IA può monitorare indicatori finanziari per prevenire situazioni di crisi o insolvenza.
2. **Gestione e Filtraggio delle Segnalazioni:** Nell'ambito del whistleblowing, sistemi basati su IA possono gestire e filtrare le segnalazioni, identificando quelle più rilevanti o urgenti. Ciò aiuta l'OdV o il Comitato a concentrarsi su questioni prioritarie, migliorando l'efficienza del processo di valutazione.
3. **Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP):** Utilizzando NLP, l'IA può analizzare la comunicazione scritta per rilevare segnali di comportamenti non conformi o fraudolenti, aiutando a identificare potenziali violazioni normative o etiche.
4. **Supporto nella Decisione:** L'IA può fornire supporto decisionale attraverso la simulazione di scenari futuri o l'analisi di possibili strategie di risanamento, offrendo preziose informazioni per il processo decisionale in contesti di rischio o crisi.
5. **Integrazione e Reporting:** L'IA può integrare diverse fonti di dati, generando report dettagliati e facilmente interpretabili che possono supportare l'OdV o il Comitato nelle loro attività di monitoraggio e revisione.
6. **Formazione e Sensibilizzazione:** L'IA può essere utilizzata per sviluppare programmi di formazione personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche esigenze e rischi dell'organizzazione, contribuendo a una maggiore consapevolezza dei dipendenti sulle tematiche di compliance.

Per ingaggiare un sistema di Intelligenza Artificiale nel contesto di whistleblowing, risk analysis o compliance, è importante comprendere sia le capacità effettive sia i limiti attuali di queste tecnologie:

1. **Interazione Iniziale:** L'interazione con un sistema IA inizia solitamente attraverso una piattaforma digitale, come un'applicazione o un sito web. Gli utenti possono formulare richieste o domande in linguaggio naturale, a cui l'IA risponde elaborando le informazioni disponibili.
2. **Integrazione dei Dati:** Per operazioni di analisi predittiva o di monitoraggio, l'IA necessita di accedere a un database aziendale o a fonti di dati pertinenti. Questi dati devono essere strutturati e organizzati per consentire un'analisi efficace.

- 3. Analisi e Report:** L'IA può eseguire analisi sui dati forniti, identificando tendenze, rischi o anomalie. Tuttavia, la qualità dell'analisi dipende dalla qualità dei dati inseriti. I risultati vengono poi presentati sotto forma di report o dashboard.
- 4. Interazione Continua:** L'IA non opera in modo completamente autonomo; richiede interazioni regolari con gli utenti per affinare le sue analisi e rispondere a specifiche esigenze.
- 5. Limiti dell'IA:** Allo stato attuale, l'IA non può sostituire completamente il giudizio umano, specialmente in contesti che richiedono valutazioni etiche, legali o altamente complesse. Inoltre, l'IA non ha consapevolezza o intenzionalità proprie, contrariamente a quanto suggeriscono scenari come quello di "Terminator".
- 6. Privacy e Sicurezza:** È fondamentale garantire che l'uso dell'IA sia conforme alle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati, come il GDPR. Questo include la gestione responsabile dei dati sensibili e l'implementazione di misure di sicurezza adeguate.

Nonostante i vantaggi significativi offerti dall'intelligenza artificiale (IA) in ambiti come il whistleblowing, la risk analysis e la compliance, la responsabilità dell'operatore umano rimane un aspetto centrale.

L'IA, infatti, agisce come uno strumento di supporto e non come un sostituto del giudizio umano, specialmente in questioni di natura etica, legale e strategica.

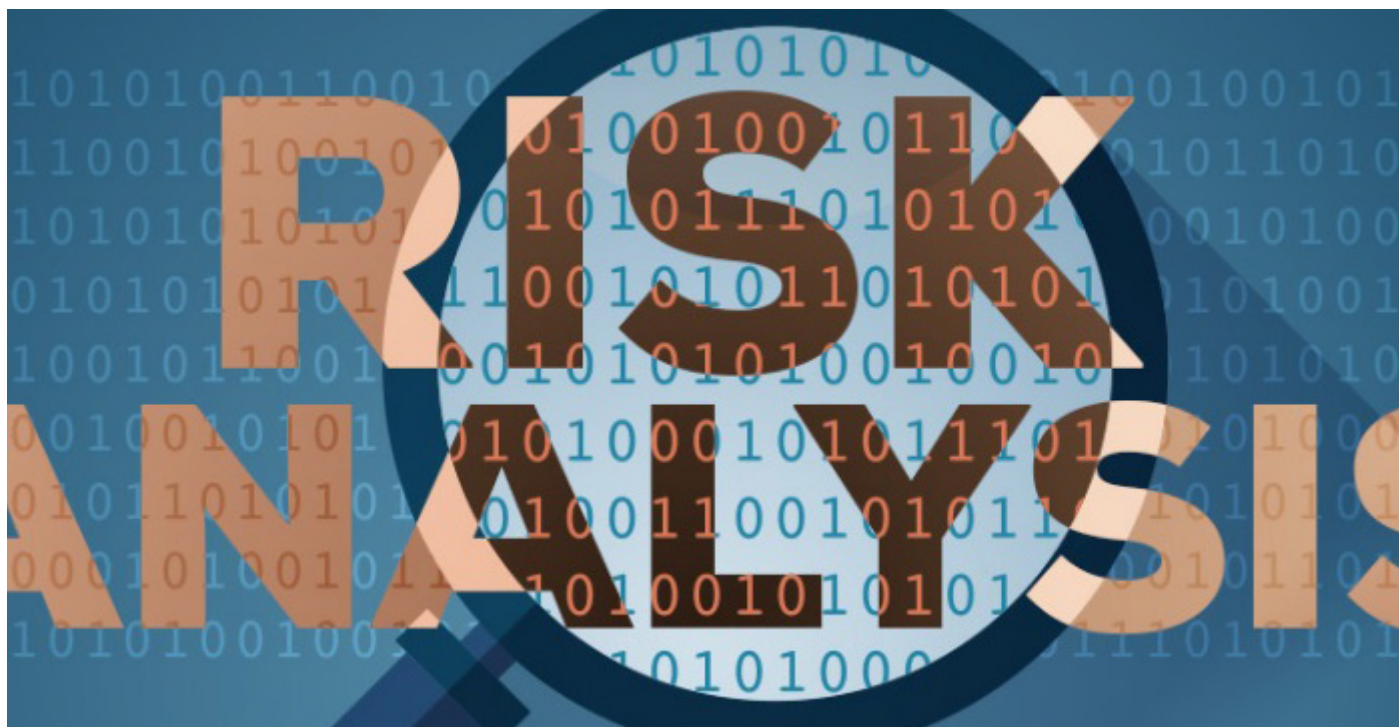
Gli operatori, come membri di un Organismo di Vigilanza o professionisti nel campo della compliance, devono pertanto sviluppare una competenza avanzata nell'interazione con l'IA.

Questo significa non solo saper interpretare e utilizzare efficacemente i dati e le analisi fornite dall'IA, ma anche comprendere i suoi limiti, come la dipendenza dalla qualità dei dati inseriti e l'incapacità di gestire autonomamente questioni complesse o nuove.

Inoltre, il ruolo degli operatori diventa cruciale nel garantire che l'uso dell'IA sia conforme alle normative vigenti, come il GDPR, e nel gestire le questioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati. L'IA può fornire strumenti potenti per il monitoraggio e l'analisi, ma la responsabilità finale delle decisioni e delle azioni intraprese rimane sempre in capo agli operatori umani.

Quindi, l'adozione dell'IA in questi settori non rende obsoleta la compliance tradizionale, ma la trasforma, richiedendo nuove competenze e un approccio evoluto che integri la tecnologia con il discernimento umano.

Questo sviluppo che, in conclusione, possiamo chiamare "alleanza" richiede un impegno costante nella formazione e nell'aggiornamento professionale, per garantire che gli operatori possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'IA, mantenendo al contempo un controllo efficace e responsabile.



ENTI LOCALI

“Legge di bilancio 2024”

il Ddl. approda in Senato, il commento alle disposizioni di maggior interesse per Enti Locali e Società pubbliche



a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali

Il Disegno di “*Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” attualmente al vaglio del Senato contiene una serie di disposizioni che possono avere dei riflessi, indiretti, anche sulle attività dei revisori degli enti locali. Di seguito una breve sintesi di quelle reputate più rilevanti.

Art. 79 – Patti con i Comuni

È stato istituito dal Viminale un fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono gli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

Il riparto del fondo sarà effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'Ente. Il contributo di riparto non potrà eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del

disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti Comuni.

L'importo del contributo di riparto erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite negli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri (ex art. 43, commi 2 e 8, del D.L. n. 50/2022), ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non dovrà essere assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'Accordo.

A decorrere dal 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo di riparto è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Cosfel, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma, allegato agli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi all'esercizio precedente (secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 577, della Legge n. 234/2021), e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'Accordo per tale anno e del presente contributo.

Art. 80 – Sostegno finanziario per Enti al termine della

“Procedura di dissesto finanziario”

Ai fini del riequilibrio strutturale, ai Comuni capoluogo di Città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla “Bdap” entro il 31 dicembre 2023 (anche su dati di preconsuntivo).

Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo, dovrà essere ripartito con Dm. Interno da adottare entro il 31 marzo 2024.

I Comuni hanno facoltà di istituire, con apposite Delibere consiliari, un incremento dell'Addizionale comunale all'Irpef, in deroga al limite stabilito dall'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 (0,8%), non superiore allo 0,4%, e un'Addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore ad Euro 3 per passeggero.

Tale possibilità deve essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate secondo le indicazioni di cui all'art. 1, comma 572, lett. c), della Legge n. 234/2021 (*“Accordo previsto per i Capoluoghi di Città metropolitana in disavanzo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli Investimenti”*).

I Comuni interessati che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal “Dissesto” a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito applicando nuovamente quanto previsto nell'ambito della procedura di “Dissesto” dall'art. 1, comma 575, della Legge n. 234/2021. È riconosciuta a tali Enti la facoltà di ricorrere ad un Piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'Osl; inoltre, la rinuncia da parte dei creditori agli interessi darà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

Art. 81 – Contributi progettazione Enti Locali

Vengono incrementati da Euro 200 milioni a Euro 300 milioni (soltanto per gli anni 2024, 2025 e 2026) i fondi (ex art. 1, comma 51, Legge n. 160/2019) per favorire gli investimenti destinati a spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Art. 83 – Rimodulazione “Fondo di solidarietà comunale”

In attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023 (necessario intervento legislativo per evitare la sopravvenuta promiscuità del “Fsc”, in origine e in parte senza vincolo di destinazione ma ora con una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di “capacità fiscale”, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizi per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali, con soluzioni alternative) viene ridotto il “Fsc” (al netto della quota Imu) a partire dal 2025 e fino al 2033, modificando l'art. 1, comma 448, della Legge n. 232/2016.

Le risorse ora assegnate mediante il “Fondo” sono di Euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, di Euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, di Euro 7.908.608.365 per l'anno 2030, e di Euro 8.672.531.365 per gli annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente diversa ripartizione in quote e fra Enti Locali (art. 1, comma 449, Legge 232/2016).

Art. 84 – “Fondo speciale equità livello dei servizi”

Sempre in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023, di pari passo, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, un “Fondo” speciale con una dotazione pari ad Euro 858.923.000 per il 2025, ad Euro 1.069.923.000 per il 2026, ad Euro 1.808.923.000 per il 2027, ad Euro 1.876.923.000 per il 2028, ad Euro 725.923.000 per il 2029, e ad Euro 763.923.000 per l'anno 2030. Viene quindi specificata anche la ripartizione del “Fondo” in quote:

- quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei “servizi sociali comunali” svolti in forma singola o associata per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario: Euro 390.923.000 per l'anno 2025, Euro 442.923.000 per l'anno 2026, Euro 501.923.000 per l'anno 2027, Euro 559.923.000 per l'anno 2028, Euro 618.923.000 per l'anno 2029 e Euro 650.923.000 per l'anno 2030. I contributi saranno ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la Funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del “Livello essenziale delle prestazioni”, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio di un rapporto tra Assistenti sociali impiegati nei “servizi sociali territoriali” e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Il “Fondo” sarà destinato, per un importo di Euro 68 milioni per l'anno 2025, di Euro 77 milioni per l'anno 2026, di Euro 87 milioni per l'anno 2027, di Euro 97 milioni per l'anno 2028, di Euro 107

milioni per l'anno 2029 e di Euro 113 milioni nel 2030, in favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ripartendo il contributo entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

- quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune o Bacino territoriale è tenuto a garantire, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna: Euro 300 milioni per l'anno 2025, Euro 450 milioni per l'anno 2026 e Euro 1.100 milioni annui per gli anni 2027 e 2028. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato. Tenuto conto delle suddette risorse aggiuntive, i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del Bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del "*Livello essenziale della prestazione*" attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del Comune o del Bacino territoriale di appartenenza, sarà fissato con Decreto, dando priorità ai Bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio sarà progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato;
- quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei "*Lep*", il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna: Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e Euro 120 milioni

annui per gli anni 2027 e 2028. Il contributo sarà ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della Funzione "*Istruzione pubblica*" approvati. Fino alla definizione dei "*Lep*", con il Decreto saranno anche disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Art. 85 – Misure in favore di piccoli Comuni, Aree interne e Aree territoriali svantaggiate

È istituito un fondo con una dotazione di Euro 30 milioni per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
- b) reddito medio pro capite inferiore di oltre Euro 3.000 rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
- c) Ivsm superiore alla media nazionale.

Il fondo sarà ripartito in proporzione alla popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022, con Dm. Interno da adottare entro il 28 febbraio 2024. Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle Aree interne e a rischio di desertificazione, viene modificato l'art. 17, comma 6, del Dlgs. n. 231/2007, prevedendo ora che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica Poste Italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di Euro 250 al giorno.

Nei casi in cui la citata prestazione di servizi sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti restano ferme le disposizioni di cui all'art. 44, comma 3 (in applicazione per i pagamenti di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o per i pagamenti del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché per pagamenti di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento).

FORMAZIONE INRL

Anche nel 2024 l'Istituto Nazionale Revisori Legali rinnoverà il proprio programma formativo garantendo a tutti i propri associati la possibilità di maturare i crediti formativi necessari per assolvere l'obbligo richiesto sia per i Revisori Legali degli Enti Locali che per i Revisori di Società.

L'INRL sta inoltre predisponendo un Piano di ore di **Alta Formazione** che vi sarà messo a disposizione nelle prossime settimane e che sarà diviso in **due sessioni**, una nel primo e una nel secondo semestre dell'anno.

E con la ripresa delle attività di convegno in presenza finalmente anche l'INRL conta di tornare a riempire le sale in tutta Italia con eventi formativi organizzati presso Università e delegazioni provinciali INRL.

Continuerà inoltre la rubrica dei **Webinar gratuiti dei mercoledì**, come sempre **dalle ore 15.45 alle 17.00**, e che affronterà quindicinalmente un tema relativo alla revisione Legale prendendo spunto dalle vostre richieste e dalle principali novità normative.

Sempre tramite webinar ogni ultimo lunedì del mese, **dalle 15.30 alle 16.30**, teniamo una rubrica specifica su argomenti di **fiscalità e contabilità**, grazie alla collaborazione del professionista Andrea Piatti.

Ed a tutto questo si aggiungeranno nel corso dell'anno altre rubriche ed appuntamenti formativi specifici che come ogni anno arricchiranno l'offerta formativa INRL. Sono in programma corsi sulla crisi d'impresa, sul terzo settore ed un corso di preparazione all'esame di Stato, in attesa del bando ministeriale.



Per Informazioni contattare la Segreteria Inrl – email: segreteria@revisori.it

Gallery fotografica: il Consiglio Nazionale e la cena di Natale dell'Inrl



I CONSIGLIERI NAZIONALI DELL'INRL



Luigi Maninetti



Roberto Falcone



Carlo Pontesilli



Luigi Esposti



Katia Zaffonato



Paolo Brescia



Grazia Aloisi



Gaetano R. Carnessale

I CONSIGLIERI NAZIONALI DELL'INRL



Claudio Rasia



Camilla Rubega



Antonio Amendola



Dino Sandiano



Maria Cristina Stocchino



Anselmo Angelo Perondi



Marta Mozzanica



Collegio Revisori
Diletta Scaglia, Giuseppe Siragusa e
Roberto Tonezzer



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.